



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 gennaio 2009 (02.02)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0233 (COD)**

**15248/08
ADD 1**

**STATIS 160
COMPET 448
UD 201
CODEC 1485**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il [...] in vista dell'adozione di un regolamento relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

La Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 30 ottobre 2007¹.

Il 23 settembre 2008 il Parlamento europeo ha formulato un parere in prima lettura, apportando 35 emendamenti alla proposta².

Secondo la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), in data [...] il Consiglio, tenuto conto della prima lettura del Parlamento, ha adottato la posizione comune sul progetto di regolamento.

II. OBIETTIVO

La presente proposta di regolamento si pone come obiettivo la revisione dell'attuale sistema statistico degli scambi di beni con i paesi terzi (Extrastat) allo scopo di:

- rendere la legislazione più chiara, più semplice e più trasparente;
- adeguare il sistema delle statistiche del commercio extracomunitario alle modifiche che saranno apportate alle procedure relative alle dichiarazioni in dogana attraverso l'introduzione di autorizzazioni uniche per l'uso della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione, nonché attraverso lo sdoganamento centralizzato conformemente al codice doganale comunitario aggiornato;
- ridurre il cosiddetto "effetto Rotterdam" risultante:
 - a) in una sovrarappresentazione, nelle statistiche del commercio estero, di Stati membri con un livello elevato di sdoganamento o di esportazioni ma con il solo ruolo di paesi di transito, a detrimento degli Stati membri di destinazione o di spedizione effettiva delle merci e

¹ GUL 145 del 4.6.2008, pag. 1.

² Otto emendamenti (1-4, 8, 16, 17 e 19) non riguardavano tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati oggetto di votazione.

- b) in una doppia rilevazione delle stesse merci nel sistema Extrastat come merci non comunitarie e in seguito nel sistema Intrastat come merci comunitarie provenienti da altri Stati membri; una situazione analoga si ripropone per l'esportazione;
- accrescere la pertinenza, l'accuratezza, la tempestività e la comparabilità delle statistiche del commercio estero e istituire un sistema di valutazione della qualità;
- promuovere le correlazioni tra le statistiche del commercio e le statistiche delle imprese;
- soddisfare le esigenze degli utilizzatori mediante la compilazione di statistiche del commercio complementari, utilizzando le informazioni disponibili contenute nelle dichiarazioni in dogana;
- controllare, in linea con il codice delle statistiche europee, l'accesso privilegiato a dati del commercio estero sensibili.

La proposta incorpora inoltre le modifiche introdotte dal regolamento adottato dal Consiglio e dal Parlamento il 13 aprile 2005 per una maggiore sicurezza delle merci che attraversano le frontiere comunitarie³.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

Nella posizione comune il Consiglio ha accolto gran parte degli emendamenti del Parlamento, adottando un testo molto simile alla posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Il Consiglio condivide appieno l'obiettivo della proposta di semplificare la normativa, adeguare il sistema delle statistiche del commercio extracomunitario alle modifiche che saranno apportate alla normativa e alle procedure doganali e ridurre "l'effetto Rotterdam". In seguito all'esame approfondito della proposta nel corso delle presidenze slovena e francese e in considerazione delle implicazioni pratiche dell'attuazione del codice doganale aggiornato, sia per le amministrazioni doganali che per la Commissione e il commercio, il Consiglio ha apportato una serie di modifiche di natura essenzialmente tecnica, un quadro generale delle quali è riportata al punto 3.

³ Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

2.1. Emendamenti accolti dal Consiglio

Il Parlamento europeo ha adottato 27 emendamenti alla proposta⁴, 24 dei quali sono stati accolti, del tutto o in parte, dal Consiglio nella posizione comune.

Trattasi degli emendamenti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (in parte), 13, 14 (in parte), 15 (in parte), 20, 21 (in parte), 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 (in parte), 33, 34 e 35.

2.2. Emendamenti che il Consiglio non ha accolto o che ha accolto solo in parte

Emendamento 12

Quest'emendamento è stato parzialmente accolto, benché con una formulazione più precisa ritenuta più appropriata dal Consiglio in ordine alla descrizione dell'esclusione prevista per le merci dichiarate oralmente.

Emendamento 14

Quest'emendamento è stato accolto solo in parte. Riguardo alle disposizioni di attuazione (nuovo paragrafo 5 del testo del Consiglio) il Consiglio ritiene che le competenze di attuazione debbano riguardare la rilevazione dei dati di cui ai nuovi paragrafi e al paragrafo 4: la specifica delle fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana e anche dati statistici forniti dagli operatori economici che beneficiano di un'ulteriore semplificazione delle formalità e dei controlli doganali. Inoltre il Consiglio ha sottolineato l'esigenza di istituire un sistema efficace che riduca gli oneri amministrativi.

⁴ Cfr. nota 2.

Emendamento 15

Il Consiglio può accettare in parte quest'emendamento. Gli Stati membri possono continuare ad usare fonti di dati diverse per la compilazione delle loro statistiche fino alla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio di dati. Il riferimento all'articolo 7, paragrafo 3 è stato modificato in articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 18

Il Consiglio ritiene più appropriata una formulazione più precisa (v. punto 3).

Emendamento 21

Il Consiglio ritiene che anche per i dati forniti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (nel testo della posizione comune) si possano richiedere serie limitate.

Emendamento 26

Il Consiglio ritiene che, con effetto dalla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio dei dati con mezzi elettronici, le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni debbano essere trasmesse all'autorità statistica nazionale dello Stato membro indicato nella registrazione come Stato membro di destinazione, all'importazione, o come Stato membro di effettiva esportazione, all'esportazione.

Emendamento 27

Il Consiglio non ha accettato quest'emendamento ma ha previsto una soluzione alternativa all'articolo 4, paragrafo 2 (nel testo della posizione comune, v. punto 3).

Emendamento 32

Il Consiglio ha parzialmente accolto questo emendamento riformulandolo leggermente ("per sottovoce della Taric e preferenze").

3. Nuovi elementi introdotti dal Consiglio

Si riporta di seguito un quadro generale dei nuovi elementi introdotti dal Consiglio nella sua posizione comune, oltre agli emendamenti del PE accolti. Questo quadro generale trascurava deliberatamente i nuovi elementi di natura puramente tecnica o redazionale.

Va osservato inoltre che le modifiche apportate dal Consiglio hanno condotto ad un rimaneggiamento della proposta e alla conseguente rinumerazione dei considerando e dei paragrafi di alcuni articoli.

3.1 Considerando 3

Questo considerando chiarisce che, a seguito dell'introduzione nel codice doganale aggiornato di agevolazioni per gli operatori sotto forma di semplificazione delle formalità e dei controlli, le dichiarazioni in dogana possono non essere disponibili; qualora tali dichiarazioni siano fonte di dati statistici sul commercio estero, il regolamento deve stabilire misure che assicurino la fornitura dei dati da parte degli operatori cui sono state concesse agevolazioni.

3.2 Considerando 4

Questo considerando fa riferimento alla decisione relativa alla dogana elettronica, in base alla quale è istituito un sistema doganale elettronico per lo scambio dei dati contenuti nelle dichiarazioni in dogana. L'obiettivo è che il sistema di scambi di dati usato per le statistiche si avvalga per quanto possibile dell'infrastruttura messa a punto dalle autorità doganali.

3.3 Articolo 4, paragrafo 2

Questo nuovo paragrafo stabilisce il principio secondo cui gli operatori cui sono state concesse agevolazioni che potrebbero portare alla mancata disponibilità di dichiarazioni in dogana e dei pertinenti dati statistici forniscono tali dati.

3.4 Articolo 4, paragrafo 5

Il Consiglio ha aggiunto una frase al fine di assicurarsi che gli oneri amministrativi per il commercio e le amministrazioni risultanti dal processo di rilevazione dei dati siano ridotti al minimo.

3.5 Articolo 5, paragrafo 4

Il Consiglio ha aggiunto un riferimento ai dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

3.6 Articolo 7, paragrafo 2

Il Consiglio ha accolto nella posizione comune l'emendamento 26 del PE (come chiarito al punto 2) in quanto ritiene che, dalla data di attuazione del meccanismo per lo scambio di dati con mezzi elettronici, i dati debbano essere trasmessi dalle autorità doganali all'autorità statistica nazionale dello Stato membro (di destinazione o di effettiva esportazione). Il Consiglio ritiene inoltre che il suddetto meccanismo debba essere attuato al più tardi alla data di applicazione della corrispondente sezione del Codice doganale aggiornato.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, frutto di un esame approfondito della proposta durante due presidenze e pienamente sostenuta dalla Commissione, sia perfettamente conforme agli obiettivi della proposta.

Inoltre la posizione comune accoglie la maggior parte degli emendamenti del Parlamento.

I nuovi elementi introdotti dal Consiglio rispecchiano la necessità di adattare il testo alle realtà pratiche e tecniche e di equilibrare meglio esigenze delle amministrazioni nazionali e agevolazioni doganali concesse al commercio.
